

**RELAZIONE DI
ACCOMPAGNAMENTO**

Redatta dall'ETC

PER IL COMUNE DI

“Sant’Angelo a scala”

*Aggiornamento PEF 2024 – 2025
(ai sensi della delibera ARERA n.389/2023/R/rif. con specifico riferimento al comma 9.3)*

Sommario

Sommario

1	<u>Premessa</u>
1.1	<u>Comune ricompreso nell'ambito tariffario</u>
1.2	<u>Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario</u>
1.3	<u>Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato</u>
1.4	<u>Documentazione per ciascun ambito tariffario</u>
1.5	<u>Altri elementi da segnalare</u>
4	<u>Attività di validazione</u>
5	<u>Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente</u>
5.1	<u>Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie</u>
5.1.1	<u>Coefficiente di recupero di produttività</u>
5.1.2	<u>Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)</u>
5.1.3	<u>Coefficiente C116</u>
5.1.4	<u>Coefficiente CRI</u>
5.2	<u>Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità</u>
5.2.1	<u>Componente previsionale CO116</u>
5.2.2	<u>Componente previsionale CQ</u>
5.2.3	<u>Componente previsionale COI</u>
5.3	<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni</u>
5.4	<u>Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i></u>
5.4.1	<u>Determinazione del fattore b</u>
5.4.2	<u>Determinazione del fattore ω</u>
5.5	<u>Conguagli</u>
5.6	<u>Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario</u>
5.7	<u>Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo</u>
5.8	<u>Rimodulazione dei conguagli</u>
5.9	<u>Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale</u>
5.10	<u>Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie</u>
5.11	<u>Ulteriori detrazioni</u>
5.12	<u>Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata</u>
5.13	<u>Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2024-2025</u>

1 Premessa

Con la Deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e ha stabilito che la procedura di validazione dei PEF, trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, è svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (per il periodo 2018 -2021) in sostituzione del metodo tariffario normalizzato (MTN) previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n. 158.

La deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (*MTR-2*) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Con il nuovo Metodo Tariffario (*MTR-2*) l'Autorità ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale.

Il metodo tariffario (*MTR-2*) ha introdotto per la prima volta la *programmazione quadriennale delle tariffe* e l'applicazione di *standards e livelli minimi di qualità del servizio* a cui devono adeguarsi comuni e gestori e dai quali dipende il riconoscimento di nuovi costi, con effetto sulle tariffe.

Con il *MTR-2* sono state, inoltre, regolate anche le *tariffe di accesso agli impianti* di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito della programmazione quadriennale, premiando le *best practices* in termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche, nonché il ricorso ad impianti di trattamento che valorizzino i rifiuti, penalizzando decisamente il conferimento in discarica.

Con la Deliberazione n° 389/2023/R/rif del 03 agosto 2023, infine, ARERA ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF e con la successiva Determinazione n° 01/DTAC/2023 del 06 novembre 2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria.

In relazione a quanto innanzi, all'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del PEF "*grezzo*" da parte del gestore e la verifica formale in ordine alla completezza della documentazione;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal *MTR-2* ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti di pertinenza ovvero delle sezioni 1, 4 e 5 di cui allo schema di relazione di accompagnamento al PEF Allegato 2 alla Determinazione ARERA 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023, compresa l'eventuale istanza per il

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO

superamento del limite di crescita annuale di cui all'art. 4.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n.389/2023;

4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (aggiornamento biennale PEF 2024-2025, relazione di accompagnamento e dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Oltre a controllare e validare i dati contenuti nel PEF "grezzo" trasmesso dal gestore, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

1. determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:
 - a. coefficiente di recupero di produttività (***Xa***);
 - b. coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (***QLa***);
 - c. coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (***PGa***);
2. determinare il fattore di sharing (***b***) dei proventi in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2022-2025;
3. determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, sempre nei range individuati da ARERA (***wa***);
4. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali:
 - ✓ gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (***γ1***), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari,
 - ✓ il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (***γ2***), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero;
5. rappresentare, con riferimento al valore di ***γ2***, ai fini dell'attribuzione della propria valutazione, il soddisfacimento o il mancato soddisfacimento della condizione di cui al comma *3.1 bis* del MTR-2 come aggiornato, in coerenza con il macro-indicatore R1 (efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore – $\text{Efficacia}_{\text{avv_RICrd,sc}}$) dato dal prodotto tra l'efficienza della raccolta differenziata di tali frazioni (indicatore $\text{Eff}_{\text{RD_sc}}$, di cui all'articolo 3 dell'Allegato A alla Deliberazione 3 agosto 2023 n° 387/2023/R/rif.) e la relativa qualità (indicatore QLTRD_sc , di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla Deliberazione 3 agosto 2023 n° 387/2023/R/rif);
6. valorizzare, se possibile, il coefficiente *C116a* che tiene conto della necessità di copertura delle componenti *CO116,TV,a exp* e *CO116,TF,a exp*, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO

novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);

7. poter valorizzare il coefficiente **CRIa** che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione;
8. verificare e controllare l'equilibrio economico-finanziario con procedura partecipata con il gestore.

La presente relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo dell'*Allegato 2 della determinazione ARERA n° 1/DTAC/2021 del 06 novembre 2023* in accordo con quanto stabilito al comma 9.3 della *DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021 n° 363/2021/R/RIF* aggiornata.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

La presente relazione riguarda il **Comune di**

SANT'ANGELO A SCALA

(AV), codice ISTAT: 064091,

che per quanto si evince dal Decreto Dirigenziale n. 23 del 23.10.2023 della Regione Campania ad oggetto: *“Dati della produzione dei rifiuti urbani, della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio raggiunti dai comuni nell'ATO di appartenenza - anno 2022”* ha:

- una produzione totale di rifiuti pari a tonnellate 209,00
- una percentuale di raccolta differenziata pari al **49,92 %**

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/rif, *il Gestore è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'ETC che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario.*

I gestori predispongono il PEF “grezzo”, dettagliandone lo sviluppo per il periodo di riferimento in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al MTR-2.

Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento – acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i Comuni che gestiscono in economia, la parte di Piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all'Autorità.

Secondo il MTR-2 definito dall'ARERA, quindi, il gestore non definisce completamente il costo del servizio che egli eroga, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte di PEF “finale”

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO

di competenza dell'ETC. Ciascun gestore, inoltre, deve trasmettere il PEF "grezzo" (ossia deve compilare i campi di propria competenza) all'ETC in modo da consentire non solo la conclusione del processo di validazione dei piani e di determinazione dei costi, ma anche l'approvazione dell'articolazione tariffaria da parte dei Comuni.

Nel predisporre il PEF "grezzo" il gestore, quindi, non conosce il costo del servizio, perché lo stesso sarà definito dall'ETC con l'esplicitazione dei parametri di propria competenza.

Ricordando che il PEF deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nella relazione di accompagnamento il gestore deve però evidenziare se vi è il rischio di non raggiungere tale equilibrio e quali sono le motivazioni.

Per l'ambito tariffario di riferimento il servizio integrato di gestione rifiuti urbani è svolto dal Comune, così come dettagliato nella relazione di accompagnamento al PEF (cap. 2) dallo stesso trasmessa, e dal gestore Irpiniambiente s.p.a. (P. IVA 02626510644) oggetto di INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI NECESSARI ALL'AGGIORNAMENTO DELLE DETERMINAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, PER IL BIENNIO 2024-2025, da parte dell'Autorità con DELIBERAZIONE 19 MARZO 2024 n. 97/2024/R/RIF e DELIBERAZIONE 26 MARZO 2024 n° 110/2024/R/RI.

Si dà, inoltre, evidenza che a partire dal 2022 non ci sono stati avvicendamenti gestionali e si rileva che non è previsto avvicendamento gestionale nel biennio 2024-2025.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

La Regione Campania, con propria Deliberazione di G.R. n° 190 del 20.04.2022 recante: "*Individuazione impianti di trattamento dei rifiuti minimi ed intermedi ai sensi della Deliberazione 3 agosto 2021 363_2021_R_RIF di ARERA e dell'MTR-2 allegato*", invitata per l'esecuzione in data 27.04.2022 giusta nota di trasmissione prot. n° PG/2022/0222407, ha provveduto ad individuare, nell'ambito del sistema impiantistico regionale, gli impianti definiti "minimi" ed "intermedi", in attuazione delle disposizioni di cui alla Deliberazione di ARERA n° 363/2021 e del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2).

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata, l'Ente territorialmente dal Comune ha acquisito agli atti anche la seguente documentazione:

- a. Relazione di accompagnamento al PEF redatta secondo lo schema tipo dell'Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023;
- b. dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del Comune, redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2023;
- c. PEF Grezzo, Tool di calcolo MTR-2 aggiornato, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilato per le parti di propria competenza;

d. Fabbisogni standard (c.653 L. 147/2013)

Il gestore Irpiniambiente s.p.a. non ha trasmesso nessun atto, pur essendo stato intimato dall'Autorità a trasmettere la documentazione entro il 31.03.2024.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente, essendo conclamata l'inerzia del gestore Irpiniambiente s.p.a. ha proceduto all'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario in attuazione del comma 9.3 della DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021 n° 363/2021/R/RIF aggiornata.

4. Attività di validazione

L'Ente territorialmente competente è incaricato di assumere le determinazioni di validazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria e la trasmissione ad ARERA del PEF e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi, nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale), ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in base all'articolo 7 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif. aggiornata.

I prezzi risultanti dal PEF finale validato dall'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio, che possono essere applicati agli utenti dei servizi: assumono quindi piena e immediata efficacia "fino all'approvazione da parte dell'Autorità" (articolo 7, comma 7.8, Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif aggiornata).

L'Ente territorialmente competente preposto all'attività di validazione, ha comunque verificato i dati trasmessi dal Comune, con specifico riferimento:

- a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF del Comune rispetto ai dati contabili dello stesso, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 aggiornato.

Pur avendo effettuato l'attività di cui innanzi, in considerazione della perdurante inerzia del gestore Irpiniambiente s.p.a. ed in attuazione di quanto sancito dal comma 9.3 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif aggiornata, si confermano le tariffe massimi ammissibili validate con il PEF 2022-2025, in modo da escludere *incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.*

L'ETC ha, comunque, rilevato, così come riportato nella relazione di accompagnamento del Comune, che lo stesso, non ha sostenuto oneri e ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata" da scomputare dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio in ottemperanza alla *sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n° 7196 del 24 luglio 2023.*

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

In merito alle motivazioni delle valutazioni inerenti la determinazione dei singoli coefficienti di competenza dell'ETC si rimanda alla validazione del PEF 2022-2025.

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

5.1.1 *Coefficiente di recupero di produttività*

5.1.2 *Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)*

5.1.3 *Coefficiente C116*

5.1.4 *Coefficiente CRI*

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

5.2.1 *Componente previsionale CO₁₁₆*

5.2.2 *Componente previsionale CQ*

5.2.3 *Componente previsionale COI*

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

5.4.1 *Determinazione del fattore b*

5.4.2 *Determinazione del fattore ω*

5.5 Conguagli

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in esame non si è fatto ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 aggiornato.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non c'è una situazione di equilibrio economico e finanziario che comporti, per il raggiungimento degli

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO

obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita determinato secondo le regole dell'art. 4.1 dell'*MTR-2 aggiornato*.

5.11 Ulteriori detrazioni

5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

Come comunicato nella relazione di accompagnamento redatta dal Comune, non sono disponibili "i dati richiesti distinti per singoli costi della raccolta differenziata in quanto ricompresi nella componente CRT", pertanto all'Ente territorialmente competente manca la disponibilità dei dati richiesti per la quantificazione del valore di partenza H2024 e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 del MTR-2 aggiornato.

5.13 TARIFFA COMPLESSIVA riconosciuta per il periodo regolatorio 2024-2025

Dal PEF 2022-2025, già validato da questo ETC, risulta per il biennio 2024-2025 che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili, prima delle detrazioni, è pari a:

	2024	2025
Tariffa Variabile	74.246	85.279
Tariffa Fissa	35.531	26.243
Tariffa Complessiva	109.777	111.523

Il Direttore Generale
f.to ing. Annarosa Barbati